



TRIBUNALE DI COSENZA

Ufficio procedure concorsuali

Proc. n. 21/2021 SI (piano del consumatore)

Il giudice, dott.ssa Mariarosaria Savaglio,

letto il ricorso depositato dal sig. Carmelo De Marco al fine di ottenere l'omologa della proposta di piano del consumatore, redatta nel suo interesse dal gestore della crisi e le successive integrazioni (in particolare la rimodulazione del piano del 14/12/2022 con il quale vengono altresì assolte le obbligazioni inerenti alle spese di esecuzione);

ribadita la competenza territoriale di questo ufficio, alla luce del luogo di residenza del ricorrente;

premessi che la proposta di piano depositato su PCT e le successive integrazioni prevedono il soddisfacimento integrale al 100% delle spese di procedura e del creditore privilegiato, Idrogeno Spe srl, attraverso il pagamento di n. 100 rate mensili, di importo pari a € 600,00 da corrispondere nel corso di 8 anni e 3 mesi.

Dato atto:

- Che ricorrono le astratte condizioni di ammissibilità della procedura, in quanto il ricorrente può qualificarsi come "consumatore" e non ricorrono le fattispecie di cui all'art. 7 co 2 l. 3/2012;
- Che sussiste una situazione di sovraindebitamento, intesa come situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente (art. 6 l. 3/2012);
- Che non sono emersi dalle indagini del gestore né sono stati segnalati atti in frode ai creditori;
- Che le contestazioni avanzate in merito alla fattibilità del piano da parte del creditore privilegiato Idrogeno Spe srl, sono infondate, in quanto nel caso di specie non si tratta di un accordo di ristrutturazione (ove appunto i creditori esprimono la volontà di aderire), ma di una soluzione giudiziale per risolvere il sovra indebitamento del consumatore; inoltre il piano, come rimodulato sulla base della precisazione del credito da parte del creditore privilegiato, risulta essere di durata ragionevole e completamente soddisfacente per il creditore;

- Che in punto di meritevolezza, il giudice omologa il piano quando esclude che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, ovvero che abbia colposamente determinato il sovra indebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali. Nel caso di specie, premesso che l'istante sig. Carmelo De Marco svolge l'attività di meccanico autoriparatore, la causa della crisi economica e finanziaria è attribuibile essenzialmente alla crisi generale del 2010, ed in particolare la crisi del settore automobilistico, che ha determinato un decremento dei redditi del sig. De Marco. A causa della diminuzione del reddito l'istante, che allo stato è altresì precettore id una pensione di invalidità e ragionevolmente non sarà in grado di produrre un reddito maggiore nel futuro, non è più riuscito ad ottemperare dal 2013 al pagamento delle rate del mutuo contratto nel 2004 e che era stato richiesto in un momento in cui egli riteneva ragionevolmente di poter far fronte ai pagamenti con le proprie entrate;
- che, poiché il piano prevede il pagamento per l'intero delle obbligazioni assunte con il creditore il confronto con l'alternativa liquidatoria è da ritenersi soccombente, in quanto alla stessa è legata per sua stessa natura l'alea di una non soddisfacente liquidazione, mentre il compiuto assolvimento del piano previsto consentirà la piena soddisfazione del creditore;
- che il professionista incaricato ha espresso con motivazione convincente e fondata sui dati raccolti la fattibilità del piano e la conclusione appare condivisibile considerandosi il reddito certo del ricorrente e la rata sostenibile individuata;
- che sulla base delle linee guida in materia di sovraindebitamento varate dall'ufficio la durata degli obblighi derivanti dal piano (inferiore ai dieci anni), può dirsi ragionevole alla luce dell'ammontare dell'esposizione debitoria e delle condizioni economiche complessive del ricorrente;

ritenuto, pertanto, di poter omologare il piano vista altresì l'integrazione pervenuta in data 14/12/2022;

PQM

Il Tribunale di Cosenza, sezione prima, sul ricorso di cui in epigrafe così provvede:

- 1) Omologa il piano del consumatore proposto dal sig. Carmelo De Marco e dispone che lo stesso decorra dalla data dell'omologa,
- 2) Dispone la comunicazione da parte dell'OCC del presente decreto ai creditori;
- 3) Dispone che l'organismo di composizione della crisi ex art 13 l. n. 3/2012 risolva le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione dell'accordo e vigili sull'esatto adempimento dello stesso, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità;

4) Dispone la pubblicità del presente decreto mediante pubblicazione su sito internet del Tribunale, a cura del gestore della crisi.

Si comunichi al difensore del ricorrente e al gestore della crisi, che curerà gli adempimenti a suo carico.

Cosenza, 20.12.2022

Il giudice
dott.ssa Mariarosaria Savaglio